




CORTE DEI CONTI

SECRETARIATO GENERALE

Direzione Generale | Servizio tecnico
Gestione Affari Generali



DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA CABINA ELETTRICA INSTALLATA PRESSO L’IMMOBILE DELLA SEDE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE CAMPANIA SITO A NAPOLI, IN VIA DI PIEDIGROTTA N. 63



CORTE DEI CONTI

Via Antonio Baiamonti, 6 - 00195 Roma - Italia | Tel. 06.3876.8046 - 06.3876.8003
e-mail: ufficio.tecnico@corteconti.it | pec: aagg.serviziotechnico@corteconticert.it

Art. 1
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

STAZIONE APPALTANTE

Corte dei conti

Viale Giuseppe Mazzini n. 105
00195 Roma (RM)

RECAPITO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Corte dei conti - Segretariato Generale Direzione Generale Gestione Affari Generali -
Servizio provveditorato per la gestione finanziaria e patrimoniale delle strutture regionali
Via Antonio Baiamonti n. 6

00195 Roma

PEC: *aagg.provveditoratoregionale@corteconticert.it*

Dirigente: Dott.ssa Maria Teresa Macchione

Tel. 06 38768725

RUP: arch. Daniela Bernardini

e-mail: *daniela.bernardini@corteconti.it*

Tel. 06 38768003

Art. 2
OGGETTO DELL'INCARICO

La Corte dei conti, fermo restando quanto espresso all'art. 2, primo capoverso, del presente disciplinare affida all'Ing. Aurelio Varriale, avente recapito professionale a Napoli, via Salvador Dalí n. 139, CF: VRR RLA 48S07 F839 U - P. IVA IT01553580638, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli col n. 6473 dal 22.03.1978, dell'incarico per l'espletamento delle seguenti prestazioni professionali:

- Direzione dei lavori, misurazione dei lavori, contabilità;
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Le predette prestazioni sono affidate nell'ambito dell'intervento di adeguamento della cabina elettrica installata presso l'immobile della sede della Corte dei conti per la Regione Campania, sito a Napoli, in via di Piedigrotta n. 63.

Il professionista dichiara di possedere i requisiti di idoneità morale, tecnica ed operativa per lo svolgimento dell'attività in argomento.

Unico referente nei confronti dell'Amministrazione sarà l'Ing. Aurelio Varriale

Art. 3
SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Le condizioni e pattuizioni di cui al presente disciplinare di incarico sono immediatamente vincolanti per il professionista, che con la propria firma in calce si dichiara disponibile allo svolgimento dell'incarico, mentre per la Corte dei conti lo saranno solo ad avvenuta approvazione del relativo contratto, mediante decreto della Dirigente Generale Direzione generale Affari Generali della Corte dei conti.

Le attività di Direzione Lavori avranno inizio prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori; in tale occasione, ai sensi dell'art. 4 del DM 49/2018, il direttore dei lavori fornirà al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:

a) All'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni



CORTE DEI CONTI

risultanti dagli elaborati progettuali;

b) All'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

Successivamente il Direttore dei Lavori, previa disposizione del RUP, ed a seguito degli accertamenti condotti in contestuale veste di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, provvederà alla consegna dei lavori, non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

La durata dei lavori è stimata in 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La conclusione degli incarichi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avverrà con la firma del Certificato di Regolare Esecuzione.

Il professionista prende atto che nessun compenso sarà dovuto per qualsiasi attività eventualmente svolta precedentemente alla fase di cui all'art. 4, comma 1 del DM 49/2018.

Art. 4 **IMPEGNO DELLE PARTI**

La Corte dei conti garantirà l'accesso all'area ed agli edifici, alle cartografie (o altri elementi) da essa posseduta nonché l'accesso ai propri uffici per il reperimento di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento del lavoro. Fornirà inoltre, a richiesta del professionista eventuale lettera di presentazione necessaria per richiedere l'accesso ad archivi di Amministrazioni ed Enti terzi.

La Corte dei conti potrà, per motivi propri, interrompere in modo definitivo lo svolgimento delle attività professionali oggetto del presente disciplinare, impegnandosi a corrispondere gli onorari professionali dovuti per quanto già svolto, secondo quanto previsto dalle vigenti tariffe professionali.

Il tecnico incaricato si impegna a svolgere direttamente il proprio lavoro senza farsi sostituire, anche per quanto riguarda i rapporti con la Pubblica Amministrazione ed altri Enti.

E' tuttavia consentito che il tecnico possa avvalersi di propri collaboratori specializzati.

Resta ferma la necessità che ogni atto dell'incarico sia sottoscritto anche dal tecnico titolare dell'affidamento, il quale sarà unico responsabile nei confronti di terzi.

Il professionista incaricato si impegna ad istituire una sede operativa a distanza tale da garantire il raggiungimento del cantiere, con mezzi di ordinaria disponibilità, entro 1 (una) ora dalla convocazione o dal verificarsi di qualsiasi situazione che richieda la presenza del professionista in cantiere o presso la sede della Corte dei conti.

Il professionista incaricato si impegna a condurre la direzione dei lavori conformemente a quanto disposto dalle normative in vigore.

Il Direttore dei lavori si impegna a svolgere personalmente sopralluoghi in cantiere, oltre a quelli eseguiti dai propri collaboratori adeguatamente qualificati, in ragione di almeno uno alla settimana per tutta la durata di esecuzione dei lavori.

In relazione all'incarico di Direzione Lavori il professionista incaricato dovrà, con periodicità mensile, trasmettere tempestivamente al RUP un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni ed in particolare:

- Descrizione lavori eseguiti;
- Calendario con indicazione delle giornate e delle cause ritenute pregiudizievoli, parzialmente od integralmente, allo svolgimento delle attività lavorative in cantiere;
- Situazione contabile;



CORTE DEI CONTI

- Scostamenti rispetto a cronoprogramma lavori redatto;
- Stralcio per il periodo interessato del giornale lavori redatto sottoscritto da D.L. e impresa;
- Segnalazioni varie ed eventuali di rilievo.

Art. 5

COMPENSO DELLE PRESTAZIONI

Il compenso delle prestazioni del tecnico incaricato risultante dall'offerta acquisita agli atti della Corte dei conti in data 11.04.2022 con prot. n. 2869, ammonta complessivamente ad € 4.980, 00 oltre C.P.A.I.A.L.P. ed IVA nella misura di legge, secondo il prospetto di seguito riportato.

Corrispettivi professionali	€	4.980 +
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacanza, comma 2)	€	0,00 =
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi	€	4.980 +
Contributo INARCASSA (4%)	€	199,20 =
Imponibile IVA	€	5.179,20 +
IVA (22%)	€	1.139,42 =
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi	€	6.318,62

Art. 6

DURATA DELL'INCARICO, NATURA DEL COMPENSO, PENALI

Il compenso di cui al precedente art. 4 è da considerarsi comprensivo di ogni onere e spesa. L'incarico si intende da espletare nei tempi e nei modi stabiliti al precedente art. 2.

E' prevista l'applicazione di una penale per ritardo nell'espletamento delle prestazioni professionali, oggetto di incarico, sulla base delle tempistiche definite contrattualmente o dei termini previsti dalle normative in vigore, pari al dieci per cento del valore complessivo dell'onorario (al netto di IVA) per ogni giorno di ritardo, ai sensi del paragrafo 4.2.2. delle Linee Guida Anac n. 4, (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016 ed aggiornate al D.Lgs. 50/2016 con delibera del Consiglio n. 206/2018 e con successiva delibera del Consiglio n. 636/2019), recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

La penale potrà essere applicata anche in caso di ritardo superiore a 5 giorni nella trasmissione, a questo ufficio, dei verbali redatti.

La penale verrà applicata singolarmente per ciascun verbale trasmesso in ritardo.

Art. 7



CORTE DEI CONTI

SPESE ED OBBLIGHI A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Sono a carico del professionista, in qualità di Soggetto Contraente, le eventuali spese di contratto e di registrazione del contratto e suoi allegati.

Nell'importo della prestazione sono compresi anche gli oneri derivanti da sopralluoghi da effettuarsi presso i siti e da contatti diretti presso gli Enti interessati, nonché da apposite riunioni per un adeguato coordinamento, eventualmente convocate dall'Amministrazione. Si intendono assunti dal Soggetto Contraente, tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti. Ciò in quanto tali oneri e responsabilità si intendono compresi e compensati nel prezzo stabilito.

Il Contraente si obbliga ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumità dei lavoratori, la prestazione affidata, e si obbliga ad osservare nell'esecuzione della stessa tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente Disciplinare d'Appalto.

Più in particolare si richiama espressamente che:

- l'obbligo di osservare tutte le limitazioni esistenti correlate all'attività ed alla sicurezza del sito ove deve essere realizzato l'intervento di cui al presente affidamento;
- sono assunti dal Soggetto Contraente tutti gli oneri per quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico, ivi incluso quelli:
 - per cancelleria, riproduzione e copisteria degli atti di competenza;
 - per comunicazione, con la precisazione che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (corrieri, telefono, pec);
 - per mezzi di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant'altro necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti/prove/verifiche per l'espletamento dell'incarico;
 - assicurativi e fiscali attinenti agli oggetti di cui ai precedenti punti.
- la rispondenza a eventuali "tariffari" professionali dell'offerta di prezzo assunta dall'Amministrazione a compenso della prestazione richiesta è ascritta a totale responsabilità del Soggetto Contraente, ad ogni effetto di legge;
- l'osservanza delle prescrizioni del presente disciplinare non esime la piena ed esclusiva responsabilità del Soggetto Contraente circa l'espletamento dell'incarico secondo le sopra citate modalità.

Art. 8

LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

La liquidazione dei compensi sarà effettuata mediante atto amministrativo, dietro presentazione di parcelle, compilate secondo le modalità indicate nella previsione parcellare esposta in sede preventiva, in base al seguente schema:

1. acconti degli onorari dovuti per Direzione Lavori, emessi contestualmente ed in proporzione alla quota di lavori contabilizzati, secondo gli stati di avanzamento sottoscritti dal D.L. (S.A.L.);
2. saldo dell'onorario relativo alla Direzione Lavori e coordinamento in fase di esecuzione dei lavori ad avvenuta emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Art. 9



CORTE DEI CONTI

VARIAZIONE DEGLI ONORARI PREVENTIVATI

Qualora in corso d'opera si configuri una o più delle ipotesi previste all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tali da comportare una spesa per onorari diversa da quanto indicato allo stesso articolo, il professionista incaricato dovrà darne tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento per le conseguenti valutazioni e decisioni.

Art. 10

PATTO DI INTEGRITÀ

L'accettazione del presente disciplinare equivale a manifesta dichiarazione di essere a conoscenza e di impegnarsi all'osservanza dei seguenti obblighi (Patto di integrità):

- l'operatore economico conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nello svolgimento della procedura di gara e durante l'esecuzione del contratto;
- l'operatore economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, beneficio qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione;
- l'operatore economico, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza da parte di ogni interessato o addetto o chiunque possa avere influenza sulle determinazioni da assumere per tutta la durata dell'appalto;
- il legale rappresentante dell'operatore economico informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza;
- il legale rappresentante dell'operatore economico segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione, nonché dichiara:
 - di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice dei contratti pubblici, dal Codice civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
 - di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall'art.21 del D.Lgs. 8.4.2013, n.39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
 - di essere consapevole che, la violazione del suddetto divieto di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall'art.21 del D.Lgs. 8.4.2013, n.39 determinerà la risoluzione del contratto.

L'Amministrazione:

- Conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- Informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi, titolo coinvolti nella procedura in oggetto e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza;



CORTE DEI CONTI

- Attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi ivi richiamati ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti della Corte dei conti;
- Aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto;
- Si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del Codice penale. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014.

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la Stazione appaltante e l'operatore economico aggiudicatario è demandata all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 11

DICHIARAZIONE DI "PANTOUFLAGE" e REVOLVING DOORS

L'accettazione del presente disciplinare equivale, inoltre, a manifesta dichiarazione di adesione alla clausola di *pantouflage* e *revolving doors* ovvero:

- di non aver concluso, per quanto di propria conoscenza, contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Corte dei conti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei confronti dell'operatore economico medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n.165/2001;
- a comunicare, nel corso dell'esecuzione del contratto, tutte le variazioni intervenute nella compagine societaria;
- al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare ogni elemento idoneo a limitare una leale e trasparente concorrenza.

L'operatore economico dichiara, altresì di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla vigente legislazione antimafia e di essere consapevole che la Stazione appaltante provvederà a tutti gli adempimenti e controlli previsti dalla medesima legislazione prima della stipula del contratto e che la mancata stipula (o la successiva risoluzione per il venir meno delle condizioni) del contratto intervenuta all'esito positivo delle informazioni antimafia sarà comunicata dalla Corte dei conti all'ANAC, ai fini dei conseguenti adempimenti.

L'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, dichiara di accettare che nel caso di mancato rispetto, accertato da parte dell'Amministrazione, degli impegni e delle dichiarazioni anzidette, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione, nella misura prevista, dell'operatore economico dalle procedure negoziali attivate dalla Corte dei conti;



CORTE DEI CONTI

- risoluzione del contratto;
- risarcimento per danno arrecato alla Corte dei conti nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova della sussistenza di un maggior danno;
- segnalazione del fatto alle competenti autorità di controllo (ANAC) e giurisdizionali qualora si configurino fattispecie di reato e/o violazioni gravi delle vigenti disposizioni di settore.

Art. 12 **CONTROVERSIE**

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dallo svolgimento delle attività che si riferiscono al presente contratto; nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, il Foro competente a dirimere qualsiasi controversia è il Foro di Roma.

Il RUP

Arch. Daniela Bernardini

Per accettazione

Il Professionista

Ing. Aurelio Varriale



CORTE DEI CONTI